
Circolare di studio n. 21/2017

Periodo 16 – 30 Novembre 2017

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

Bene a sapersi	3
Imputazione redditi dell'impresa familiare con convivente di fatto	3
Ravvedimento operoso ed errori di imputazione temporale	4
Locazioni brevi e cedolare secca.....	5
Modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate	7
Agenda	9
Scadenario dall'16 al 30 Novembre 2017	9
Schede operative.....	22
Acconti relativi alle imposte sui redditi e Irap	22
Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione imposte sui redditi e Irap.....	24
Dossier Casi e Contabilità	27
Come conteggiare l'Imu-imposta municipale unica	27
Unità immobiliari concesse in comodato a familiari di primo grado.....	31

Bene a sapersi

Imputazione redditi dell'impresa familiare con convivente di fatto

La L. 20 maggio 2016, n. 76, ha introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'unione civile tra persone dello stesso sesso e disciplinato il regime delle convivenze di fatto e, specificamente ha posto in rilievo che:

- con il comma 36, dell'art. 1, due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile;
- con l'art. 20, sono state estese alle *unioni civili* le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e/o contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o "termini equivalenti" che risultano contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi, nonché nei contratti collettivi.

Così operando, la citata normativa è intervenuta anche sulla disciplina dell'impresa familiare, in una duplice direzione:

- *da un lato*, estendendo alle unioni civili la disciplina civilistica dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, tramite l'esplicito rinvio contenuto nell'art. 1, comma 13 all'intero capo VI del titolo VI del libro primo del citato codice;
- *dall'altro*, introducendo nel codice civile l'art. 230-ter, rubricato "*Diritti del convivente*", recante la regolamentazione delle prestazioni di lavoro rese in favore del convivente *more uxorio*, che riconosce espressamente al *convivente di fatto* che presta stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente, il diritto di partecipazione:

- agli utili dell'impresa familiare;
- e:

- ai beni acquistati con essi;

nonché:

- agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato; tenendo, in ogni caso, presente che il *diritto di partecipazione* non compete se tra i conviventi esiste un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Ne deriva, di conseguenza, che l'introduzione di una disciplina specifica per il convivente, diversa da quella dell'impresa familiare, che resta regolata *dall'art. 230-bis del codice civile*, riflette l'intenzione di mantenere su posizioni differenti la collaborazione del convivente rispetto a quella del familiare (o della parte civile, alla quale la disciplina dell'impresa familiare è applicabile).

Pertanto, la diversa posizione del *convivente di fatto* rispetto a quella del *familiare* (o della parte civile, alla quale la disciplina dell'impresa familiare è applicabile), si evince anche da alcune diversità di rilievo dei regimi previsti dagli artt. 230-bis e 230-ter del codice civile, tra cui *l'esclusione del convivente:*

- dal diritto al mantenimento;
 - e:
 - dal diritto alla partecipazione alle decisioni dell'impresa;
- diritti che, invece, competono al familiare e alla parte civile.

Specificamente, gli elementi costitutivi della fattispecie delineata dall'art. 230-ter del codice civile sono:

- il rapporto di convivenza;
- lo svolgimento stabile di prestazioni di lavoro;
- l'esistenza di un'impresa cui risulta connessa la prestazione lavorativa;

che trova operatività solamente se non risulta configurabile tra i conviventi un diverso rapporto, "*di società o di lavoro subordinato*".

Il *regime tributario dell'impresa familiare*, invece, risulta regolato dal comma 4 dell'art. 5 del Tuir, che stabilisce che i redditi possono essere imputati, limitatamente al 49% dell'ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore... a ciascun familiare che ha prestato in modo continuativo e

prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. Pertanto, tale imputazione proporzionale non può superare complessivamente il 49% dell'ammontare del reddito risultante dalla dichiarazione annuale dell'imprenditore ed è subordinata al rispetto delle condizioni espressamente previste.

L'imputazione proporzionale con il limite del 49% presuppone a sua volta la partecipazione all'impresa di un soggetto avente lo status di familiare e cioè:

- il coniuge;
- i parenti entro il terzo grado;
- gli affini entro il secondo grado.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione 26 ottobre 2017, n. 134/E, dopo aver precisato che l'art. 5, comma 4, del Tuir richiama solamente l'art. 230-bis del codice civile e non anche l'art. 230-ter del medesimo codice, che reca la specifica disciplina dei diritti spettanti al convivente che partecipa all'impresa dell'altro convivente, tenderebbe a escludere l'applicazione a tale ultima ipotesi della norma fiscale.

Tuttavia – puntualizza sempre l'Agenzia delle entrate – il riferimento alla “partecipazione agli utili dell'impresa familiare” spettanti al convivente, contenuto nell'art. 230-ter del codice civile consente di applicare anche a questa fattispecie “i principi generali che hanno portato alla collocazione dell'impresa familiare all'interno dell'art. 5 del Tuir”.

Conseguentemente, si ritiene che il reddito spettante al convivente di fatto, derivante dalla partecipazione agli utili dell'impresa dell'altro convivente, può validamente risultare imputato in proporzione alla all'entità della quota di partecipazione.

Ravvedimento operoso ed errori di imputazione temporale

La regolarizzazione tramite ravvedimento operoso si deve ritenere consentita anche per gli errori di imputazione temporale di componenti positivi e negativi di reddito.

Tuttavia, è opportuno tenere in considerazione che tale possibilità è subordinata all'assenza di condotte fraudolente.

Al riguardo, dopo aver puntualizzato che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, ha previsto, nell'ambito della disciplina dell'*infedele dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi*, due “circostanze attenuanti” che si rendono operative solamente se il contribuente non ha posto in essere condotte fraudolente, si pone in rilievo che sussiste la riduzione di un terzo della sanzione base (dal 90 al 180%) se, alternativamente:

- la maggiore imposta o il minore credito accertati risultino di entità complessivamente inferiore al 3% dell'imposta e del credito dichiarati e, comunque, globalmente inferiori a € 30.000,00;
- l'infedeltà della dichiarazione sia la conseguenza di un mero errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purché il componente positivo risulti aver già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente.

Ne deriva, di conseguenza, che per beneficiare della particolare riduzione - specifica ai fini delle imposte sui redditi - è necessario che:

- il componente positivo risulti già erroneamente imputato e, quindi, in concreto, ha già partecipato alla determinazione del reddito, nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente;
- il componente negativo, non risulti dedotto più volte.

Ai fini procedurali, si pone in evidenza, che le predette riduzioni possono trovare applicazione solamente in sede di accertamento, con la conseguenza che il contribuente non può tenerne autonomamente conto per determinare la sanzione amministrativa in caso di ravvedimento operoso, in quanto il presupposto per la piena operatività della riduzione sanzionatoria è la presenza di un'attività di controllo da parte degli organi accertatori, volta a verificare che l'infedeltà commessa dal contribuente sia caratterizzata:

- dall'elemento soggettivo della colpevolezza;
- dall'assenza di frode;

nonché costruita attraverso una condotta non insidiosa per l'Amministrazione finanziaria.

In altre parole, solo l'Ufficio può effettuare un'analisi ponderata di tutte le irregolarità riscontrate al fine di verificare l'esiguità dell'evasione e la scarsa insidiosità della condotta posta in essere.

La medesima cautela, tuttavia, non sussiste nel caso in cui l'errore, già rilevato in un'annualità dall'Ufficio, è stato reiterato anche nei periodi d'imposta successivi, nel qual caso, infatti, il contribuente non sarebbe neppure chiamato a inquadrare la violazione commessa nella tipologia "errata imputazione temporale" dal momento che la stessa è già stata in tal senso qualificata dall'organo accertatore.

Pertanto, in presenza di tali presupposti, il contribuente ha la possibilità di procedere in modo autonomo a regolarizzare la violazione, già contestata dall'Amministrazione finanziaria relativamente a un determinato periodo d'imposta, per i periodi d'imposta successivi, ponendo in essere il ravvedimento operoso della sanzione amministrativa, nella misura ridotta, di cui all'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.

Locazioni brevi e cedolare secca

La vigente disciplina fiscale per le "locazioni brevi" si rende operativa nei riguardi dei contratti di locazione di immobili a uso abitativo, situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni e stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa.

La condizione che il contratto non sia concluso nell'esercizio di un'attività commerciale riguarda entrambe le parti e, quindi, di conseguenza, si devono ritenere *esclusi* i contratti di locazione breve che il conduttore stipula nell'esercizio di tale attività (es.: quelli a uso foresteria per i suoi dipendenti), anche quando non viene

esercitata in maniera abituale.

Sono interessati alle regole delle "locazioni brevi" anche i contratti che prevedono la prestazione di servizi accessori, quali, a titolo meramente indicativo:

- la fornitura di biancheria;
- la pulizia dei locali;
- la concessione dell'utilizzo delle utenze telefoniche o del wi-fi;

mentre si devono ritenere esclusi quelli con i quali il locatore, oltre a mettere a disposizione l'unità immobiliare, fornisce altre particolari prestazioni aggiuntive, quali per esempio:

- il servizio di colazione;
- la somministrazione di alimenti e bevande;
- la messa a disposizione di auto a noleggio, guide turistiche o interpreti;

in quanto questi ultimi sono riconducibili a una prestazione qualificabile, *sotto il profilo fiscale*, come attività d'impresa, anche se svolta in maniera occasionale.

Il *regime delle locazioni brevi* trova applicazione anche:

- alle sublocazioni;
- ai contratti a titolo oneroso conclusi dal comodatario che hanno per oggetto il godimento dell'unità immobiliare da parte di terzi;
- ai contratti di locazione di singole stanze di un'abitazione;

tenendo in considerazione che:

- la presenza di più contratti stipulati nell'anno tra le stesse persone, il termine di 30 giorni deve essere considerato in relazione a ogni singolo contratto;
- la locazione deve, in ogni caso, riguardare unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 (esclusa A10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e le relative pertinenze (box, posti auto, cantine, soffitte, e simili);
- si devono ritenere esclusi, quindi, gli immobili che, pur avendo i requisiti di fatto per essere destinati a uso abitativo, sono iscritti in una categoria catastale diversa.

Infine, per l'applicazione del regime in argomento è irrilevante il fatto che il contratto sia concluso direttamente dal proprietario dell'unità immobiliare o tramite un soggetto che esercita attività di

intermediazione immobiliare, o che gestisce un portale telematico, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono del medesimo da locare.

Ai redditi derivanti dai *contratti di locazione breve* stipulati - a partire dal 1° giugno 2017 - si rendono applicabili, a scelta del locatore, le disposizioni in materia di “cedolare secca sugli affitti”.

In altri termini, il proprietario dell’unità immobiliare (o il sublocatore o il comodatario) ha la possibilità di scegliere di assoggettare il reddito che ricava dall’affitto a un’imposta sostitutiva del 21% che sostituisce l’Irpef, le relative addizionali e, se il contratto viene registrato, le imposte di registro e di bollo, tenendo in considerazione che la possibilità di poter esercitare l’opzione per la cedolare secca anche per i redditi derivanti dai contratti di sublocazione, di comodato e delle locazioni comprensive di servizi accessori, se di durata non superiore a 30 giorni.

Per questi redditi, infatti, non si sarebbe potuto usufruire, senza una specifica disposizione, del regime della cedolare, in quanto non riconducibili alla categoria dei “redditi fondiari”.

L’aliquota dell’imposta sostitutiva (21%) deve necessariamente risultare applicata sull’intero importo del canone indicato nel contratto, senza considerare l’abbattimento forfettario del 5% previsto nel regime di tassazione ordinaria dei canoni di locazione.

Per i contratti di sublocazione e quelli a titolo oneroso mediante i quali il comodatario concede il godimento dell’immobile a terzi, l’imposta sostitutiva si applica ai corrispettivi lordi derivanti dagli stessi contratti.

In pratica, se il contratto prevede, oltre al pagamento del canone di locazione, anche un corrispettivo per la fornitura di altri servizi, calcolato forfettariamente, la base imponibile della cedolare risulta costituita dall’intero importo corrisposto dal soggetto locatario.

Le *spese per i servizi accessori* non concorrono a formare il corrispettivo lordo solamente quando:

- risultano sostenute direttamente dal conduttore;
- vengono riaddebitate dal locatore al conduttore sulla base dei costi e dei consumi effettivamente sostenuti.

Per quanto attiene alla disciplina inerente a dichiarazione, liquidazione, accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso, ai redditi derivanti dai contratti di locazione breve, stipulati direttamente tra locatore (proprietario, sublocatore, comodatario) e locatari, si applicano le stesse norme previste in materia di cedolare secca sugli affitti.

Il soggetto locatore esercita l’opzione per il regime agevolato con la dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui i canoni di locazione sono maturati o i corrispettivi sono riscossi, tenendo presente che l’opzione può essere effettuata per ciascuno dei contratti stipulati.

Tuttavia, quando si affittano singole porzioni della stessa unità abitativa, per periodi in tutto o in parte coincidenti, l’esercizio dell’opzione per il primo contratto vincola anche il regime del contratto successivo.

Nel caso in cui il contratto venga volontariamente registrato, la scelta per il regime della cedolare secca deve necessariamente risultare specificato in sede di registrazione.

Il reddito assoggettato a cedolare secca, pur non rientrando nel reddito complessivo per il calcolo dell’Irpef e delle addizionali (per la parte derivante dal reddito fondiario), deve essere considerato nel quantificare quello in base al quale:

- viene determinata la condizione di familiare fiscalmente a carico o la misura di deduzioni e detrazioni;
- sono calcolate le detrazioni per carichi di famiglia, le altre detrazioni collegate al tipo di reddito posseduto e quelle per canoni di locazione;
- viene stabilita la spettanza o la misura di benefici, fiscali e non, collegati al possesso di requisiti reddituali (quali, in particolare, l’Isee).

In ogni caso, i dati dell’immobile locato e gli estremi di registrazione del contratto devono necessariamente risultare riportati in dichiarazione (quadro B del modello 730, quadro RB del modello Redditi PF), tenendo presente che il contratto di sublocazione o di comodato non trasferisce al sublocatore o al comodatario la titolarità del reddito fondiario che resta in capo al titolare del diritto reale sul bene (diritto di proprietà o altro diritto reale).

Pertanto, riguardo agli obblighi dichiarativi che hanno le parti:

- il titolare del diritto reale sul bene rimane obbligato a dichiarare il reddito fondiario (rendita catastale) derivante dall'unità immobiliare oggetto del contratto;
- il sublocatore o il comodatario è tenuto a dichiarare tra i redditi diversi i ricavi derivanti dal contratto di locazione applicando, in caso di opzione, il regime della cedolare secca.

Modello F24 da inviare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate

I soggetti titolari di partita Iva, ai sensi dell'art. 37, commi 49 e 49-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella L. 4 agosto 2006, n. 248, sono tenuti a presentare il modello F24 esclusivamente utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate se intendono compensare, per qualsiasi importo, crediti inerenti a:

- Iva (annuale o inerenti periodi inferiori);
- imposte sui redditi e alle relative addizionali;
- ritenute alla fonte;
- imposte sostitutive delle imposte sul reddito;
- Irap-Imposta regionale sulle attività produttive;

e:

- crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi;

tenendo presente che l'obbligo, però, non sussiste se, nella medesima delega di pagamento, la compensazione rientra nell'ambito del cosiddetto tipo "verticale" o "interno".

Va da sé che, se, al netto delle compensazioni "interne", residua un saldo positivo, ai fini dell'utilizzo o meno dei servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, si rendono operative le regole generali.

Quanto alla generalità dei contribuenti, anche se non titolari di partita Iva, i versamenti utilizzando il modello F24 devono risultare eseguiti:

- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a "zero";
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, nel caso in cui risultano poste in essere delle compensazioni, ma il saldo finale della delega risulta di importo positivo.

Le modalità operative sono schematizzate nel seguente prospetto:

Tipologia versamento	Contribuente	Modalità utilizzabile
Mod. F24 "a debito" senza compensazione	Privato	Modello cartaceo, servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 con saldo " a zero "	Privato Titolare di partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline)
Mod. F24 "a debito" con compensazione	Privato	Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)
Mod. F24 "a debito" con compensazione di crediti IRPEF, IVA, IRES, IRAP, addizionali, imposte sostitutive, crediti da quadro RU, ritenute	Titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate (Entratel o Fisconline)
Mod. F24 "a debito" con compensazione di " altri " crediti (ad esempio, contributi previdenziali)		Servizi telematici delle Entrate (Entratel / Fisconline) o bancari (remote / home banking)

Esemplificando le diverse possibili situazioni, se in sede di compilazione del modello di pagamento F24, in corrispondenza della colonna:

– *importi a debito versati*, viene esposto il codice tributo “2002” [Ires - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per € 10.000,00;

e:

– importi a credito compensati, vengono indicati, ciascuno per € 5.000,00, i codici tributo:

- 2003-Ires-saldo;
- 6099-credito Iva-dichiarazione annuale;

devono essere utilizzati i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, in quanto il pagamento dell’acconto Ires (codice “2002”) avviene, seppur parzialmente, utilizzando in compensazione un credito Iva (codice “6099”).

Tale operazione, in concreto, si deve considerare come compensazione “orizzontale” o “esterna”, in quanto il codice tributo “2002, relativo al saldo Ires” non può essere ritenuto collegato al codice del credito Iva proveniente dalla dichiarazione annuale [“6099”].

Viceversa, possono essere utilizzati servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (in ipotesi, il servizio *home banking*), se la medesima delega espone, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il solo codice tributo “2003”, evidenziando un saldo positivo pari a € 5.000,00, se lo stesso viene corrisposto con mezzi diversi dalla compensazione.

Inoltre si ritiene opportuno precisare che si configura come *compensazione “orizzontale” o “esterna”* (comportando, di conseguenza, l’obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate), l’operazione con la quale, utilizzando in compensazione un credito Ires di € 10.000,00 (codice tributo: “2003”), per procedere a pagare:

– un debito Ires di € 5.000,00 (codice tributo: “2002”);

e:

– un debito di € 5.000,00 riferito a un tributo diverso dall’Ires (es.: Iva o contributi Inps).

Ai fini operativi è bene tenere presente che tra i codici tributi non sono compresi (in quanto esclusi dai nuovi obblighi):

- i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del modello 730;

e:

- le somme erogate relative al cosiddetto “bonus Renzi”, di cui all’art. 1 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e dell’art. 1, commi 12 e ss., della L. 23 dicembre 2014, n. 190, se, ovviamente, la delega di pagamento non contenga anche importi a credito per i quali risulta necessario il rispetto dell’obbligo di cui all’art. 37, comma 49-*bis*, citato.

Agenda

Scadenario dall'16 al 30 Novembre 2017

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise relative e/o di competenza del <i>mese precedente</i> .	
16	ADDIZIONALI COMUNALE E/O REGIONALE IRPEF I datori di lavoro o sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati devono procedere al pagamento delle eventuali addizionali comunali e/o regionali all'Irpef <i>di competenza del mese precedente</i> .	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUTI INPS DOVUTI SUL MINIMALE Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti, della <i>terza rata o quota trimestrale</i> dei contributi Inps dovuti sul minimale ed inerente all'anno in corso, tenendo presente che sono tenuti all'adempimento tutti i soggetti, con o senza partita Iva, titolari di imprese artigiane e commerciali, sia per se stessi, sia per le altre persone che prestano la loro attività lavorativa nell'impresa familiare o coniugale.	
16	ARTIGIANI E COMMERCianti-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE Pagamento da parte degli artigiani e dei commercianti <i>titolari di partita Iva</i> che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento: <ul style="list-style-type: none">- <i>entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale ultima rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;- <i>entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale ultima rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.	
16	ASSISTENZA FISCALE-DATORI DI LAVORO ED ENTI PENSIONISTICI Versamento, <i>se ne ricorrono le condizioni e gli inerenti presupposti</i> , della <i>quota o rata</i> , da parte dei datori di lavoro e/o degli enti pensionistici, dell'Irpef a titolo di saldo per l'anno 2016 e di primo acconto 2017 trattenuta ai lavoratori dipendenti o ai pensionati sulle competenze corrisposte ai lavoratori dipendenti o ai pensionati che hanno richiesto l'assistenza fiscale, mediante versamento utilizzando il modello F24 e specificando gli appropriati codici di riferimento.	
16	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE Pagamento, <i>se ne ricorrono i presupposti</i> , della contribuzione dovuta all'Inps-Gestione separata associati in partecipazione, sugli utili corrisposti <i>nel corso del mese precedente</i> agli associati in partecipazione tenuti all'iscrizione nell'apposita gestione separata, mediante versamento utilizzando il modello telematico F24.	

16	<p>BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI</p> <p>Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate <i>nel corso del mese precedente</i> sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.</p>
16	<p>CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i>.</p>
16	<p>COMPENSI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE-CONTRIBUZIONE INPS</p> <p>I soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali devono procedere, a norma della L. 8 agosto 1995, n. 335, al pagamento del contributo Inps sui compensi erogati <i>nel corso del mese precedente</i>, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività risulti di entità superiore a € 5.000,00 e solamente per la parte che eccede tale limite.</p>
16	<p>CONDOMINI-CORRISPETTIVI PER APPALTI DI OPERE O SERVIZI</p> <p>Pagamento da parte dei condomini delle ritenute alla fonte operate <i>nel mese precedente</i> sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi poste in essere nell'ambito dell'esercizio di impresa <i>oppure</i> qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. i), del Tuir.</p>
16	<p>CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI</p> <p>Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali 7 agosto 1969, 28 luglio 1970 e 20 novembre 1970, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.</p>
16	<p>CONTRIBUENTI PERSONE FISICHE-VERSAMENTO SOMME DOVUTE-RATEIZZAZIONE</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.</i>
16	<p>CONTRIBUENTI SOGGETTI COLLETTIVI-VERSAMENTO SOMME DOVUTE</p> <p>Pagamento da parte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>delle società di persone e soggetti assimilati titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento: <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di reddito d'impresa, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di</i>

	<p>dilazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>dei soggetti Ires titolati di partita Iva con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale del saldo delle somme dovute per l'anno 2016 e, se dovuto, del primo acconto per l'anno 2017 e hanno effettuato il primo versamento:</i> <ul style="list-style-type: none"> – <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> – <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, con la maggiorazione dello 0,40%, della terza rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.</i> 	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO</p> <p>Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente.</i></p>	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-AGRICOLTURA</p> <p>Pagamento della terza rata dell'anno in corso dei contributi previdenziali calcolati sul reddito convenzionale da parte dei sia dei coltivatori diretti, sia degli lap-impresari agricoli professionali.</p>	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS</p> <p>Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.</p>	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente.</i></p>	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.</p>	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.</p>	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO</p> <p>I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.</p>	
16	<p>CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI</p> <p>Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali <i>nel corso del mese precedente.</i></p>	

16	<p>ENERGIA ELETTRICA</p> <p>Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto dovuta mensilmente, calcolata in relazione ai consumi dell'anno precedente.</p>
16	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO</p> <p>Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente <i>mese di settembre (secondo mese precedente)</i>, in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.</p>
16	<p>IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO</p> <p>Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio gestito", nell'ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente <i>mese di settembre (secondo mese precedente)</i>.</p>
16	<p>IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI</p> <p>I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell'imposta inerente alle attività che sono state svolte <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>
16	<p>INAIL-PAGAMENTO PREMIO</p> <p>I datori di lavoro con l'autoliquidazione 2016/2017 in scadenza alla data in esame, devono procedere al versamento della <i>rata</i> di premio anticipato risultante dall'operazione di autoliquidazione ed inerente all'eventuale saldo dovuto per l'anno precedente e all'acconto per l'anno in corso, mediante versamento utilizzando il modello F24.</p>
16	<p>INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ, REDDITIVITÀ, QUALITÀ, EFFICIENZA E INNOVAZIONE O A PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DELL'IMPRESA</p> <p>Versamento, da parte dei datori di lavoro-settore privato, dell'imposta sostitutiva Irpef e relative addizionali del 10% calcolata sulle somme erogate <i>nel mese precedente</i> in relazione ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione o a partecipazione agli utili dell'impresa.</p>
16	<p>IRAP-ACCONTO MENSILE-SOSTITUTI D'IMPOSTA PUBBLICI</p> <p>Gli enti pubblici, gli organismi pubblici e le Amministrazioni centrali dello Stato individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, devono procedere al pagamento dell'acconto mensile Irap dovuto sui compensi, sulle retribuzioni e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente corrisposti <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>
16	<p>IVA DOVUTA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO</p> <p>Se ne ricorrono le condizioni, pagamento dell'Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d'imposta, poste in essere <i>nel corso del mese precedente</i> da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).</p>
16	<p>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA MENSILE</p> <p>Pagamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell'Iva con periodicità mensile, dell'eventuale debito di tributo di competenza <i>dello scorso mese di ottobre</i>; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell'eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso <i>mese di settembre (secondo mese precedente)</i>.

	<p>IVA DOVUTA-LIQUIDAZIONE PERIODICA TRIMESTRALE</p> <p>I soggetti passivi o contribuenti Iva:</p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>in regime opzionale trimestrale</i> devono procedere ad effettuare la liquidazione e alla corresponsione dell'Iva a credito dell'Erario dello scorso <i>terzo trimestre solare (mesi di luglio, agosto e settembre)</i> con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi; – per "natura" di cui all'art. 74, commi 4 e 4-bis del decreto Iva (categorie speciali), devono procedere ad effettuare la liquidazione e alla corresponsione dell'Iva a credito dell'Erario del terzo trimestre 2017 (<i>mesi di luglio, agosto e settembre</i>), senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi. 	
16	<p>IVA DOVUTA-VERSAMENTO IMPOSTA RISULTANTE DA DICHIARAZIONE ANNUALE</p> <p>Pagamento, da parte dei contribuenti Iva, <i>dell'eventuale ultima rata</i> del saldo inerente al tributo dovuto per l'anno 2016 risultante dalla dichiarazione annuale.</p>	
16	<p>IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 30 giugno o entro il 20 luglio, dell'eventuale ultima rata o quota</i> con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - <i>entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale ultima rata o quota con la maggiorazione dello 0,40%</i>, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. 	
16	<p>IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'IVIE-imposta sul valore degli immobili situati all'estero e hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale ultima rata o quota</i> con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - <i>entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale ultima rata o quota con la maggiorazione dello 0,40%</i>, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. 	
16	<p>LAVORATORI AUTONOMI-CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE-RATEIZZAZIONE</p> <p>Pagamento, da parte dei lavoratori autonomi titolari di reddito di lavoro autonomo, iscritti alla gestione separata Inps e cioè i professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e i professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquota pensionistica, nonché di aliquota assistenziale e titolari di partita Iva, che hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale ultima rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione; - <i>entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale ultima rata o quota</i> dei contributi dovuti all'Inps, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. 	
16	<p>LOCAZIONI BREVI-VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE</p>	

	<p>Pagamento, da parte dei sostituti d'imposta degli intermediari che svolgono attività di agenzia immobiliare anche tramite portali <i>on line</i>, della ritenuta alla fonte nella misura del 21% derivante dalle locazioni brevi calcolata sui canoni corrisposti alla persona fisica locatore o comodatario o sublocatore.</p>	
16	<p>RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE</p> <p>I sostituti d'imposta che <i>nel corso del mese precedente</i> hanno corrisposto compensi e/o proventi soggetti a ritenuta alla fonte e/o a imposte sostitutive, come, a titolo meramente indicativo e non esaustivo:</p> <ul style="list-style-type: none">- compensi per avviamento commerciale;- contributi degli enti pubblici;- dividendi;- indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;- interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi);- premi e vincite;- provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari;- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;- redditi di lavoro autonomo;- redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro;- redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24.</p>	
16	<p>TOBIN TAX</p> <p>Pagamento diretto o da parte di banche, intermediari finanziari e notai dell'imposta inerente ai trasferimenti aventi ad oggetto azioni, altri strumenti finanziari partecipativi, e titoli rappresentativi, nonché per le operazioni cosiddette ad alta frequenza, eseguiti <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	
16	<p>VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-RIEPILOGO-MODELLO REDDITI</p> <p>Pagamento, da parte dei <i>contribuenti titolari di partita Iva</i> che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto:</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i>- <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.</i>	
20	<p>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
20	<p>AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE</p> <p>Le Amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. della L. 4 novembre 2010, n. 183, devono procedere a consegnare al lavoratore la copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro o la copia del contratto individuale di lavoro per le instaurazioni <i>avvenute nel corso del mese precedente</i>.</p>	

20	<p>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</p> <p>Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>
20	<p>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.</p>
20	<p>CONTRIBUTO CONAI</p> <p>Liquidazione della <i>contribuzione dovuta</i> e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>
20	<p>ENASARCO-VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>Pagamento, da parte delle case mandanti, dei contributi dovuti per gli agenti e per i rappresentanti di commercio in relazione al trimestre precedente.</p>
20	<p>LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'Iva a credito dell'Erario reveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza del scorso mese di luglio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 21 agosto 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) con il pagamento dell'Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>
20	<p>SOMME DOVUTE A SALDO PER IL 2016 O IN ACCONTO PER IL 2017, RELATIVE AI MODELLI REDDITI 2017 E IRAP 2017-RAVVEDIMENTO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti che erano tenuti a porre in essere il versamento delle somme dovute per Irpef, Ires, inerenti addizionali, Irap, Iva, imposte sostitutive e patrimoniali a saldo per l'anno 2016 o in acconto per il periodo d'imposta successivo e relative ai modelli Redditi 2017 e Irap 2017, il cui termine - <i>con la maggiorazione dello 0,40%</i> - è scaduto lo scorso <i>21 agosto</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>
20	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO INTERMEDIO</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza del scorso mese di luglio (il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 21 agosto 2017)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione per</p>

	<p>ravvedimento cosiddetto "intermedio" (entro i 90 giorni dalla scadenza prevista per l'adempimento) dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,67% (1/9 del 15%).</p>	
21	<p>VOUCHER PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE-MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE Alle ore 10:00 della data in esame, inizia il termine, che si conclude alle ore 16:00 del 1° dicembre 2017, per le micro, piccole e medie imprese costituite in forma societaria e relative reti, per procedere, utilizzando l'apposita procedura disponibile sul sito del Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it), alla compilazione delle istanze tendenti a ottenere la concessione del "voucher per l'internazionalizzazione".</p>	
22	<p>APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-CANONE DI CONCESSIONE I concessionari della rete telematica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente <i>al quinto periodo contabile dell'anno in corso</i> (mesi di settembre e ottobre).</p>	
22	<p>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito devono procedere al pagamento della rata inerente <i>ai mesi di settembre e ottobre</i>, pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate.</p>	
27	<p>CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.</p>	
27	<p>OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE-COMUNICAZIONE Presentazione in via telematica dei modelli Intrastat.</p>	
28	<p>PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento (concessionari di rete) ai quali Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato (AAMS) ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito devono procedere al pagamento della rata inerente <i>ai mesi di novembre e dicembre</i>, pari al 25% del Preu-prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento dovuto per il quarto periodo contabile.</p>	
30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE FISICHE E SOCIETÀ PERSONALI Se ne ricorrono le condizioni e i presupposti, i contribuenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>persone fisiche</i>, devono procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'Irpef-imposta sul reddito delle persone fisiche e, <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive, dell'Ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato e dell'Ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato; - <i>società personali (e soggetti equiparati)</i>, devono procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata) ai fini dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive. 	

30	<p>ACCONTI IMPOSTE (SECONDA O UNICA RATA)-PERSONE GIURIDICHE</p> <p>Per i contribuenti persone giuridiche aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta, la cui chiusura è stabilita <i>per la fine del prossimo mese di dicembre</i>, scade il termine per procedere al pagamento degli acconti (seconda e/o unica rata).</p>
30	<p>APE SOCIALE-INDENNITÀ FINO AL COMPIMENTO DELL'ETÀ PREVISTA PER L'ACCESSO AL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA</p> <p>Per i soggetti in possesso, entro il prossimo 31 dicembre, di determinati requisiti, scade il termine per procedere a presentare alla sede Inps di residenza, l'istanza per la concessione dell'indennità fino al compimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia (cosiddetta "Ape sociale"), con decorrenza dall'1° maggio 2017.</p>
30	<p>ARTIGIANI E COMMERCianti-VERSAMENTO RATA CONTRIBUZIONE INPS</p> <p>Pagamento, da parte degli artigiani e dei commercianti <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale e hanno effettuato il primo versamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale ultima rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se anche titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale ultima rata o quota dei contributi Ivs a saldo dell'anno solare precedente e del primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.</i>
30	<p>ASSICURAZIONI</p> <p>Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi, scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di ottobre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per il precedente <i>mese di settembre</i>.</p>
30	<p>ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730</p> <p>I sostituti d'imposta, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere ad effettuare le operazioni di conguaglio (sulla retribuzione erogata nel mese) dell'importo in acconto (<i>seconda o unica rata</i>).</p>
30	<p>COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE IVA-TERZO TRIMESTRE 2017</p> <p>Invio telematico all'Agenzia delle entrate dei dati informativi inerenti alle liquidazioni periodiche Iva relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai mesi di luglio, agosto e settembre (soggetti mensili); – al terzo trimestre (soggetti trimestrali).
30	<p>CONTRIBUZIONI INPS</p> <p>Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti <i>del mese precedente</i>, nonché, se ne ricorrono i presupposti, dei compensi corrisposti nel medesimo periodo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; • ai collaboratori coordinati e continuativi; • ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; • ai venditori a domicilio;

	<ul style="list-style-type: none">• agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. Analogo adempimento per i soggetti che svolgono attività nell'ambito dello spettacolo e dello sport.	
30	DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI-VERSAMENTO RATA I contribuenti che, entro il 2 ottobre scorso, hanno aderito alla definizione delle liti pendenti rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, se la notifica del ricorso alla controparte ha trovato esecuzione entro il 24 aprile 2017 e hanno esercitato l'opzione per corrispondere ratealmente le somme dovute, scade il termine per procedere al versamento della seconda di tre rate o quote, la cui entità risulta pari al 40% dell'importo complessivo dovuto (la terza rata o quota, pari al 20%, dovrà costituire oggetto di pagamento entro il 2 luglio 2018) oppure, in alternativa, la seconda e ultima rata o quota, pari al 60% dell'ammontare complessivo dovuto, tenendo presente che le somme oggetto di versamento devono necessariamente risultare incrementare degli interessi legali dal 3 ottobre scorso.	
30	DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di febbraio</i> , devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.	
30	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER L'ASSEGNAZIONE, CESSIONE DEI BENI AI SOCI, NONCHÉ PER L'ESTROMISSIONE DEGLI IMMOBILI STRUMENTALI-VERSAMENTO PRIMA QUOTA Scade il termine per procedere a corrispondere la quota del 60% dell'imposta sostitutiva dovuta per le operazioni agevolate di assegnazioni di beni ai soci, cessioni di beni ai soci, trasformazione della società in società semplice o estromissione dei beni immobili strumentali dalla sfera operativa dell'imprenditore individuale, tenendo presente che l'esercizio dell'opzione per l'assegnazione agevolata dei beni deve essere ritenere perfezionato con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dei valori dei beni assegnati e della relativa imposta sostitutiva.	
30	IVAFE-IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'ivafe-imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero e hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto: <ul style="list-style-type: none">- entro lo scorso 30 giugno o entro il 20 luglio, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;- entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale ultima rata o quota con la maggiorazione dello 0,40%, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.	
30	IVIE-IMPOSTA SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO Pagamento, da parte dei <i>contribuenti persone fisiche non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale delle somme dovute per l'ivie-imposta sul valore degli immobili situati all'estero e hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto: <ul style="list-style-type: none">- entro lo scorso 30 giugno o entro lo scorso 20 luglio, dell'eventuale ultima rata o	

	<p>quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro lo scorso 31 luglio o entro lo scorso 21 agosto, dell'eventuale ultima rata o quota con la maggiorazione dello 0,40%, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione. 	
30	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti <i>nel corso del precedente mese</i>.</p>	
30	<p>IMPOSTA DI CONSUMO SUGLI OLI LUBRIFICANTI E BITUMI DI PETROLIO</p> <p>Versamento dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi di petrolio calcolata sulla base della dichiarazione mensile inerenti alle immissioni in consumo <i>del mese precedente</i>.</p>	
30	<p>INVENTARI-SOTTOSCRIZIONE</p> <p>Sottoscrizione dell'inventario inerente <i>al bilancio dell'esercizio chiuso il 30 novembre 2016</i>, per il quale l'adempimento dichiarativo è scaduto lo scorso 31 agosto (nove mesi dalla chiusura dell'esercizio), da parte dei soggetti Ires, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare in contabilità ordinaria.</p>	
30	<p>LIBRO CESPITI-REDAZIONE</p> <p>Per i contribuenti titolari di reddito d'impresa, con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare che, entro la data in esame, sono tenuti a porre in essere la presentazione del modello Redditi, scade il termine per la compilazione del registro dei beni ammortizzabili.</p>	
30	<p>LIBRO UNICO DEL LAVORO</p> <p>Effettuazione delle annotazioni sul libro unico del lavoro dei dati inerenti <i>al mese precedente</i>, tenendo presente che per le eventuali variabili delle retribuzioni, la registrazione può avvenire con il differimento di un mese.</p>	
30	<p>LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO ED ESERCIZIO OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA</p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere alla presentazione della denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze aventi decorrenza dal giorno 1 del corrente mese (anche se la data della stipulazione del contratto è successiva), nonché dell'esercizio dell'opzione per la cedolare secca, mediante presentazione, direttamente dal locatore (in possesso del codice Pin per l'accesso ai servizi telematici) o tramite un intermediario abilitato, utilizzando il prodotto di compilazione e trasmissione reso gratuitamente disponibile sul sito dell'Agenzia delle entrate.</p>	
30	<p>LOCAZIONI-IMPOSTA DI REGISTRO</p> <p>Le parti contraenti di contratti di locazione e/o di affitto <i>che non hanno optato per il regime della "cedolare secca"</i> devono procedere al versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati il giorno 1° del corrente mese o rinnovati tacitamente con decorrenza dalla medesima data, eventualmente corrispondendo anche le sanzioni e gli interessi, utilizzando il modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 Elide) e specificando gli appropriati codici tributo.</p>	
30	<p>OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO</p> <p>Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese</i></p>	

	<p><i>precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della prevista dichiarazione.</p>	
30	<p>REGISTRI MECCANOGRAFICI E ELETTROCONTABILI-TRASCRIZIONE SU CARTA I soggetti Ires con esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che si è chiuso lo scorso <i>mese di novembre 2016</i>, devono procedere alla trascrizione su carta dei dati contabilizzati utilizzando sistemi meccanografici e/o elettronici.</p>	
30	<p>ROTTAMAZIONE DEI RUOLI E DELLE CARTELLE-VERSAMENTO RATA O QUOTA Per i soggetti che hanno aderito alla rottamazione dei ruoli e/o delle cartelle di pagamento optando per il pagamento rateale, alla data in esame scade il termine per procedere al pagamento della terza rata o quota (salvo diversa scadenza stabilita dall'Agente della riscossione).</p>	
30	<p>SCHEDA CARBURANTE Gli esercenti attività d'impresa che hanno attivato le schede carburanti devono procedere ad annotare sulle stesse il numero dei chilometri percorsi dall'automezzo nel corso del mese.</p>	
30	<p>SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i>, da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso: - <i>mese di maggio</i> (senza maggiorazioni); - <i>mese di aprile</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%).</p>	
30	<p>TASSE AUTOMOBILISTICHE I proprietari di autovetture e autoveicoli devono procedere al pagamento della tassa per autovetture e autoveicoli il cui precedente periodo di validità della tassa automobilistica è <i>scaduto alla fine del mese precedente</i>.</p>	
30	<p>VERSAMENTO RATA IMPOSTA SOSTITUTIVA-CEDOLARE SECCA I locatori, persone fisiche <i>non titolari di partita Iva</i> che, nel rispetto dei disposti normativi, hanno deciso di optare per il pagamento rateale devono procedere alla corresponsione, se hanno effettuato il primo versamento: - <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, dell'eventuale ultima rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione;</i> - <i>entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale ultima rata o quota dell'imposta sostitutiva nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno solare precedente e di primo acconto per l'anno in corso, con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.</i></p>	
30	<p>VERSAMENTO RATA SOMME DOVUTE INERENTI DICHIARAZIONE REDDITI-RIEPILOGO-MODELLO REDDITI Pagamento, da parte dei <i>contribuenti non titolari di partita Iva</i> che hanno scelto il pagamento rateale e che hanno effettuato il primo versamento in relazione al termine previsto: - <i>entro il 30 giugno 2017 o entro il 20 luglio 2017, se titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione</i></p>	

	<p>della prevista maggiorazione per interessi di dilazione</p> <ul style="list-style-type: none">- entro il 31 luglio 2017 o entro il 21 agosto 2017, se titolari di redditi d'impresa e/o di lavoro autonomo, con la maggiorazione dello 0,40%, dell'eventuale ultima rata o quota con l'applicazione della prevista maggiorazione per interessi di dilazione.	
30	<p>TRASPORTO PUBBLICO URBANO DI PERSONE-ANNOTAZIONE PROVVISORI</p> <p>Termine utile per gli esercenti attività di trasporto per procedere ad effettuare l'annotazione in apposito registro delle provvigioni corrisposte nel corso del precedente ai rivenditori autorizzati di documenti di viaggio inerenti ai trasporti pubblici urbani di persone.</p>	
30	<p>VOLUNTARY DISCLOSURE-BIS-VERSAMENTO TERZA RATA</p> <p>Per i contribuenti che si sono avvalsi avvalersi della procedura di collaborazione volontaria e che hanno deciso di rateizzare l'ammontare delle somme dovute a titolo di imposte, sanzioni e interessi, alla data in esame, scade il termine per procedere a corrispondere la <i>terza ed ultima</i> rata mensile delle somme dovute a seguito della domanda di adesione alla procedura di collaborazione volontaria internazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure estera</i>") e/o alla procedura di collaborazione volontaria nazionale (c.d. "<i>voluntary disclosure interna</i>"), presentata entro il 2 ottobre 2017 (in quanto il giorno 30 settembre cadeva di sabato), usufruendo della prevista riduzione delle sanzioni.</p>	

Schede operative

Acconti relativi alle imposte sui redditi e Irap

ACCONTO IRPEF	
<i>Se importo di Rigo RN34 / RN61, campo 4- "Differenza", risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 51,65	Acconto non dovuto.
superiore a € 51,65 ma non a € 257,52	Versamento <i>in unica soluzione</i> entro il 30 novembre 2017.
superiore a € 257,52	Corresponsione in due rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 40% di campo 4, rigo RN34 / RN61 entro: <ul style="list-style-type: none"> - il 30 giugno o 31 luglio 2017 con la maggiorazione dello 0,40% (per i contribuenti esclusi dalla proroga); - il 20 luglio ovvero 21 agosto 2017 con la maggiorazione dello 0,40% (per i contribuenti che hanno fruito della proroga); • 60% di campo 4, rigo RN34 / RN61 entro il 30 novembre 2017.
ACCONTO ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	
Addizionale regionale	Non si rendono dovuti acconti
Addizionale comunale	L'acconto deve risultare corrisposto entro il termine del saldo Irpef e, di conseguenza, l'acconto 2017 doveva essere corrisposto entro lo scorso 30 giugno / 31 luglio (+ 0,40%) - 20 luglio / 21.8 (+ 0,40%), con possibilità di rateizzare quanto dovuto.
CONTRIBUTO SOLIDARIETÀ	
contributo di solidarietà del 3%, dovuto dai contribuenti aventi un reddito complessivo superiore a € 300.000	Per il contributo di solidarietà non sono dovuti versamenti a titolo di acconto
ACCONTO IRES	
<i>Se importo di Rigo RN17 / RN28 risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 20,66	Acconto non dovuto.

superiore a € 20,66, ma non a € 257,52	Versamento <i>in unica soluzione</i> entro il 30 novembre 2017 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'11° mese dell'esercizio).
superiore a € 257,52	Corresponsione in due rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 40% di rigo RN17 / RN28 entro lo scorso 30 giugno / 31 luglio 2017 (+ 0,40%) o 20 luglio / 21 agosto 2017 (+ 0,40%) se l'esercizio è coincidente con l'anno solare e il bilancio è stato approvato nei termini ordinari (altrimenti entro il termine per il versamento del saldo 2016); • 60% di rigo RN17 / RN28 entro il 30 novembre 2017 se l'esercizio è coincidente con l'anno solare (altrimenti entro l'undicesimo mese dell'esercizio sociale o periodo d'imposta).
ACCONTO IRAP	
<i>Se importo di Rigo IR21 risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 51,65, se contribuente persona fisica:	Acconto non si rende dovuto
non superiore a € 20,66, se contribuente diverso da persona fisica (soggetti Ires)	Acconto non si rende dovuto
Se di entità superiore ai predetti importi	L'acconto si rende dovuto nella misura del 100% e deve essere determinato e corrisposto applicando le medesime modalità previste per l'acconto Irpef / Ires.
ACCONTO CEDOLARE SECCA	
<i>Se importo di Rigo RB11, campo 3, risulta di entità</i>	<i>Modalità da seguire</i>
non superiore a € 51,65	Acconto non dovuto.
superiore a € 51,65 ma non a € 271,07	Versamento <i>in unica soluzione</i> entro il 30 novembre 2017. L'importo da versare è pari al 95% di rigo RB11, campo 3.
superiore a € 271,07	Corresponsione in due rate pari al: <ul style="list-style-type: none"> • 38% (40% di 95%) di rigo RB11, campo 3, entro il: <ul style="list-style-type: none"> – 30 giugno / 31 luglio 2017 + 0,40% per i contribuenti esclusi dalla proroga; – 20 luglio / 21 agosto 2017 + 0,40% per coloro che hanno fruito della proroga; • 57% (60% di 95%) di rigo RB11, campo 3, entro il 30 novembre 2017.

Sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di dichiarazione imposte sui redditi e Irap

<i>Violazione</i>	<i>Individuazione</i>	<i>Sanzione amministrativa</i>
Omessa presentazione della dichiarazione con imposte dovute <i>(art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva <i>(prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui si è avuta formale conoscenza)</i>	dal 60% al 120% delle somme dovute, con un minimo di € 200,00
	Presentazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva (omessa presentazione)	dal 120% al 240% delle somme dovute, con un minimo di € 250,00
Omessa presentazione della dichiarazione nella quale non risultano dovute imposte <i>(art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione adempimento dichiarativo entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva <i>(prima dell'inizio di qualunque attività di accertamento di cui si è avuta formale conoscenza)</i>	da € 150,00 a € 500,00 <i>(che diventa di entità doppia per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)</i>
	Presentazione oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva (omessa presentazione)	da € 250,00 a € 1.000,00 <i>(che diventa di entità doppia per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)</i>
Dichiarazione tardiva <i>(art. 1, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Presentazione dell'adempimento dichiarativo con ritardo non superiore a 90 giorni	da € 150,00 a € 500,00 <i>(che diventa di entità doppia per i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili)</i>
Dichiarazione presentata senza specifici allegati <i>(art. 8 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Omessa presentazione degli studi di settore o dei parametri	da € 250,00 a € 2.000,00
Dichiarazione infedele <i>(art. 1, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i>	Adempimento dichiarativo con presenza di condotte fraudolenti	dal 135% al 270% di quanto rilevato
	Adempimento dichiarativo con maggior tributo dovuto minore del 3% dell'imposta o del credito dichiarato e in ogni caso minore di € 30.000,00	dal 60% al 120% di quanto rilevato
	Adempimento dichiarativo infedele quale conseguenza di un errore di imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito con danno erariale	dal 60% al 120% di quanto rilevato
	Adempimento dichiarativo infedele quale conseguenza di un errore di	sanzione fissa di € 250,00

	imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito in mancanza di danno erariale	
	Adempimento dichiarativo infedele per situazioni e casi diversi dai precedenti	dal 90% al 180% di quanto rilevato
<p>Omissione o errore nell'adempimento dichiarativo che incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo (rilevabili dai controlli automatizzati di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)</p> <p><i>(Artt. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e 2 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)</i></p>	Ritardo non superiore a 15 giorni	1% giornaliero delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a un terzo
	Ritardo non superiore a 90 giorni	15% delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a un terzo (quindi: pari al 5%)
	Ritardo superiore a 90 giorni	30% delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a un terzo (quindi: pari al 10%)
<p>Omissione o errore nell'adempimento dichiarativo che incide sulla determinazione o sul pagamento del tributo (rilevabile dai controlli formali di cui all'art. 36-ter, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600)</p> <p><i>(Artt. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462)</i></p>	Indipendentemente dal ritardo	30% delle somme dovute, salvo corresponsione entro 30 giorni da richiesta dell'Ufficio dell'Agenzia delle entrate con riduzione della sanzione a due terzi (quindi: pari al 20%)
<p>Omesso o infedele adempimento dichiarativo relativo a un reddito prodotto all'estero</p> <p><i>(art. 1, comma 8, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)</i></p>	in qualsiasi caso	dal 90% al 180% delle somme dovute, con aumento pari a un terzo
<p>Adempimento dichiarativo non regolare</p> <p><i>(art. 8, commi 1 e 2, del D.Lgs.</i></p>	se non redatto in conformità al modello approvato o se risultano omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa i dati	da € 250,00 a € 2.000,00

18 dicembre 1997, n. 471)	rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione del tributo o se non è indicato ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli	
Denuncia variazioni di redditi fondiari (art. 3 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471)	In presenza di omesso adempimento	da € 250,00 a € 2.000,00
Tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni in via telematica da parte degli intermediari (Art. 7-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241)	A carico dell'intermediario incaricato	da € 516,00 a € 5.164,00

Dossier Casi e Contabilità

Come conteggiare l'Imu-imposta municipale unica

Il presupposto dell'*Imu-imposta municipale propria* è costituito dal possesso di:

- fabbricati e/o unità immobiliari, tenendo presente che non si applica al possesso di abitazione principale e pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aree fabbricabili;
- terreni agricoli (con specifiche esclusioni);

ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

In pratica, rientrano nell'ambito della tassazione i beni che:


- appartengono alla sfera patrimoniale privata del soggetto;
 - assumono la funzione strumentale nell'ambito dell'esercizio dell'impresa (per destinazione e per natura);
- tenendo presente che quelli che rientrano tra quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cosiddetti beni merce) sono esentati dal tributo se costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permane tale destinazione e non risultano, in ogni caso, locati, come schematizzato in fig. 1.

Ne deriva, di conseguenza, che sono soggetti al tributo tutti i beni immobili ubicati nel territorio dello Stato, a eccezione di quelli che sono espressamente esentati, quali, a titolo meramente indicativo, gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, ecc.


Ai fini individuativi dei beni immobili, si pone in rilievo, come regola, che si devono intendere per:

- **fabbricati**, le singole unità immobiliari che risultano iscritte o sono iscrिवibili nel catasto edilizio urbano, alle quali sia stata assegnata o attribuita o attribuibile una specifica e autonoma rendita catastale, come, ad esempio:
 - l'abitazione;
 - la cantina;
 - la rimessa o il garage;tenendo presente che sia l'area che risulta occupata dal fabbricato, sia quella di pertinenza del medesimo, si devono considerare incorporate nel bene medesimo;
- **pertinenze dell'abitazione**, quelle unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali:
 - C/2-magazzini e locali di deposito;
 - C/6-stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro);
 - C/7-tettoie chiuse od aperte;nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle predette categorie catastali, anche se sono iscritte in catasto unitamente all'unità immobiliare ad uso abitativo;
- **aree fabbricabili**, quelle che risultano utilizzabili a scopo edificatorio in relazione:
 - alle effettive possibilità edificatorie che possono essere individuate con i criteri stabiliti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
 - agli strumenti urbanistici generali, quali il piano di fabbricazione e/o il piano regolatore;
 - agli strumenti cosiddetti attuativi, quali il piano di inquadramento operativo, il piano di lottizzazione e/o il piano pluriennale di attuazione;
- **terreni agricoli**, quelli che, a norma dell'art. 2135 del codice civile, sono utilizzati in modo specifico per l'esercizio dell'attività agricola, quali, a titolo meramente indicativo, quelli destinati:
 - alla coltivazione;
 - alla silvicoltura;
 - all'allevamento degli animali.

Fig. 1 – Presupposti impositivi dell’Imu-imposta municipale propria



tenendo presente anche la soggettività passiva del tributo che può essere così schematizzata:



Al riguardo, si ritiene importante porre in evidenza che:

- non possono essere considerati terreni agricoli le aree che risultano possedere le caratteristiche per essere qualificate aree fabbricabili, anche nel caso in cui iscritte nel catasto terreni;
- devono essere ritenuti terreni agricoli le aree, anche se edificabili, che risultano possedute e/o condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, sui quali è operativa l'autorizzazione agrosilvo-pastorale, per l'esercizio delle specifiche attività dirette all'allevamento del bestiame, alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura e/o alla funghicoltura.

L'Imu-imposta municipale propria è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare durante i quali si è protratta la titolarità dei diritti di riferimento.

Il mese nel quale la titolarità si è protratta solo in parte:

- è computato per intero in capo al soggetto che ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni;
mentre:
- non è computato in capo al soggetto che lo ha posseduto per meno di 15 giorni.

La quantificazione dell'imposta in ragione di mesi deve essere effettuata anche con riferimento:

- alla situazione oggettiva dell'immobile;
- all'aliquota applicabile;
- al diritto o meno ad ottenere detrazioni o riduzioni di imposta.

Nel caso in cui si verificano variazioni nel corso del mese, è necessario prendere in considerazione per l'intero mese la situazione che si è prolungata per maggior tempo nel corso dello stesso.

Per individuare l'entità di tributo dovuto è necessario:

- determinare la rendita catastale rivalutata ai fini l'Imu-imposta municipale propria:

$$\boxed{\text{Rendita catastale rivalutata ai fini dell'Imu}} = \boxed{\text{rendita catastale (come risulta dalla visura catastale)}} + \boxed{\text{Rivalutazione}} + \boxed{\text{Maggiorazione moltiplicatore}}$$

160	Beni classificati gruppo A (abitazioni), con esclusione delle categorie A/10 (uffici e studi privati)
160	Beni classificati categorie C/2, C/6, C/7 (magazzini e locali di deposito, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie chiuse o aperte)
140	Beni classificati gruppi B (collegi, scuole, caserme, convitti, ecc.)
140	Beni classificati categorie C/3, C/4, C/5 (laboratori per arti e mestieri, fabbricati e locali per esercizi sportivi, stabilimenti balneari e di acque curative)
80	Beni classificati categoria catastale D/5 (banche, assicurazioni)
80	Beni classificati categoria catastale A/10 (uffici e studi privati)
60	Beni classificati gruppo catastale D (opifici, alberghi, teatri, banche, cinema, palestre, stabilimenti balneari, ecc.), ad eccezione dei beni di cui alla categoria catastale D/5
55	Beni classificati categoria C/1 (negozi e botteghe)

- calcolo del valore catastale ai fini l'Imu-imposta municipale propria:

$$\boxed{\text{Valore catastale di riferimento ai fini dell'Imu}} = \boxed{\text{Rendita catastale rivalutata ai fini dell'Imu}} \times \boxed{100}$$

- conteggio dell'ammontare dell'Imu-imposta municipale propria dovuta:

$$\boxed{\text{Ammontare di Imu dovuta}} = \boxed{\text{Valore catastale di riferimento ai fini dell'Imu}} \times \boxed{\text{Valore dell'aliquota di competenza}} : \boxed{100}$$

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di titolarità ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero.

Un sistema semplice per affrontare il calcolo della propria posizione Imu prevede i seguenti passi:

- verifica della propria situazione al 1° gennaio di ogni anno;
- riscontro del pagamento della prima rata entro il 16 giugno;
- valutazione della propria situazione nel secondo semestre dell'anno in corso;
- ricalcolo, all'atto del pagamento, della seconda rata a saldo del tributo dovuto;

come meglio evidenziato nelle seguenti due ipotesi.

Prima ipotesi: unità immobiliare acquistata il 3 aprile dell'anno in corso (*mesi di possesso nell'anno: 9 da aprile a dicembre*);

- situazione al 1° gennaio: non proprietario;
- prima rata: 100% di 3/12 dell'Imu annuale;
- situazione secondo semestre: proprietario;
- seconda rata: 6/12 dell'Imu annuale (in concreto 9/12 dell'Imu annuale dovuta *meno* prima rata pari a 3/12).

* * *

Seconda ipotesi: unità immobiliare acquistata da un contribuente il 12 febbraio dell'anno precedente, deceduto il 24 agosto dell'anno in corso (*mesi di possesso nell'anno: 7*);

- situazione al 1° gennaio: non proprietario;
- prima rata: 100% di 5/12 dell'Imu annuale;
- situazione secondo semestre: proprietario fino al decesso (24 agosto);
- *seconda rata a carico dell'erede:*
- a nome del defunto: 2/12 dell'Imu annuale (in concreto 7/12 dell'Imu annuale dovuta *meno* prima rata pari a 5/12);
- per se stesso: 4/12 dell'Imu annuale per quota di eredità.

Unità immobiliari concesse in comodato a familiari di primo grado

Le vigenti disposizioni normative stabiliscono che la base imponibile dell'Imu viene ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai *parenti in linea retta entro il primo grado* (genitori e figli), che le utilizzano come *abitazione principale*, tenendo presente che per poter beneficiare della riduzione:

- il contratto di comodato deve necessariamente risultare registrato;
- il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (ovviamente il possesso di un altro immobile non destinato a uso abitativo, non impedisce il riconoscimento dell'agevolazione);
- il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nell'ipotesi in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, a eccezione sempre delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Tali condizioni si devono considerare necessarie ai fini del riconoscimento dell'agevolazione in argomento, con la conseguenza che il venir meno di una sola di esse determina la perdita dell'agevolazione stessa.

A norma dell'art. 1803 del codice civile, il *contratto di comodato*, che è essenzialmente gratuito:

- consente al comodante di consegnare al comodatario una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta;
- può essere redatto in forma verbale o scritta, in quanto non deve rivestire la forma scritta a pena nullità, ai sensi dell'art. 1350 del medesimo codice.

Ai fini Imu, però, occorre tenere presente l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, dispone espressamente che l'imposta si rende dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni deve necessariamente risultare computato per intero.

Per beneficiare dell'agevolazione in argomento sin dal mese di gennaio, il contratto di comodato redatto in forma scritta deve essere stato, quindi, stipulato entro il 16 gennaio e registrato secondo le disposizioni che regolano l'imposta di registro.

Per i contratti stipulati in forma scritta successivamente alla suddetta data, per godere dell'agevolazione in esame occorrerà, ovviamente, registrare l'atto secondo le disposizioni che regolano l'imposta di registro, e verificare il rispetto della regola prevista dal comma 2 dell'art. 9 del D.Lgs. 23/2011 prendendo come riferimento la data del contratto di comodato.

Tra i contratti verbali che devono essere sottoposti a registrazione, non rientra il contratto di comodato che, pertanto, non è soggetto tale obbligo, tranne nell'ipotesi di enunciazione in altri atti.

Si deve tuttavia considerare che la legge di stabilità per l'anno 2016, nel richiedere espressamente la registrazione del contratto di comodato ha inteso estendere tale adempimento limitatamente al godimento dell'agevolazione Imu, anche a quelli verbali.

Nel caso in cui viene concesso in comodato un'unità immobiliare unitamente alle pertinenze dell'abitazione principale classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali specificate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, in quanto il comodatario, per espressa previsione di legge, deve adibire a *propria abitazione principale* l'immobile concesso in comodato.

A chiarimento, si fanno seguire alcune considerazioni esplicative e operative.

Caso 1 – se oggetto del comodato è un appartamento con un garage (categoria catastale: C/6) e una soffitta (categoria catastale: C/2), la riduzione della base imponibile si rende applicabile a tutti gli immobili appena indicati, in quanto è influente ai fini del riconoscimento del beneficio il fatto che il comodante possieda un altro garage (categoria catastale: C/6).

* * *

Caso 2 - nell'ipotesi in cui un soggetto possiede oltre alla sola unità immobiliare ad uso abitativo che deve essere concessa in comodato, un immobile ad uso abitativo che però è definito come rurale a uso strumentale, ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133, l'agevolazione in argomento si deve ritenere sussistente, in quanto il possesso di tale immobile - sebbene abitativo - deve essere considerato come "strumentale all'esercizio dell'agricoltura".

* * *

Caso 3 - se due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato al figlio e il marito possiede un altro immobile ad uso abitativo in un Comune diverso da quello del primo immobile, l'agevolazione in argomento si rende applicabile solo con riferimento alla quota di possesso della moglie, in quanto, solo per quest'ultimo soggetto risulta rispettata la condizione che prevede il possesso dell'unico immobile, presupposto che non si verifica, invece, nei confronti del marito, il quale, conseguentemente deve corrispondere l'imposta, per la propria quota di possesso, senza l'applicazione del beneficio in argomento.

Diversa sarebbe stata, invece, la soluzione se il marito avesse posseduto l'altro immobile nello stesso Comune e lo avesse adibito ad abitazione principale. In questo caso, infatti, la condizione si sarebbe verificata per i due coniugi che avrebbero entrambi beneficiato della riduzione della base imponibile.

* * *

Caso 4 - se due coniugi possiedono in comproprietà al 50% un immobile che viene concesso in comodato ai genitori di uno di essi, l'agevolazione spetta al solo comproprietario per il quale risulta rispettato il vincolo di parentela richiesto dalla norma e cioè solo al figlio che concede l'immobile ai propri genitori, in ragione della quota di possesso.

* * *

Caso 5 - se un soggetto possiede due immobili ad uso abitativo di cui uno in comproprietà in un Comune diverso da quello in cui è ubicato il secondo, posseduto al 100% e concesso in comodato, si deve ritenere che non si rende applicabile l'agevolazione di favore, indipendentemente dalla quota di possesso dell'immobile, poiché in tale fattispecie l'esclusione è determinata dalla circostanza che il soggetto non possiede un solo immobile in Italia così come richiesto dalla norma di favore che, infatti, non prevede, come eccezione a tale limite, il possesso di una quota di un altro immobile a uso abitativo.

L'agevolazione in questo caso opera solo se l'immobile, posseduto (anche in percentuale) risulta ubicato nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato, e, inoltre, deve necessariamente risultare destinato a abitazione principale propria dal comodante.

Per quanto attiene *alla Tasi*, si ritiene opportuno porre in rilievo che il *comodatario*, dovendo adibire ad abitazione principale l'immobile concesso in comodato, non deve adempiere all'obbligazione relativa a tale tributo, in quanto sussiste l'espressa esclusione sia per il possessore, sia per l'occupante per gli immobili adibiti ad abitazione principale.

Relativamente, invece, all'obbligazione tributaria concernente il comodante, si deve affermare che quest'ultimo, *se ricorrono tutte le condizioni richieste dalla norma di favore*, deve procedere a corrispondere la Tasi - una volta ridotta la base imponibile del 50% - nella percentuale stabilita dal Comune nel proprio regolamento, tenendo presente che, se la medesima non è stata determinata, il comodante è tenuto ad applicarla nella misura pari al 90% dell'ammontare complessivo del tributo.